

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-93/20 – 1

## Causa C-93/20

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

#### Data di deposito:

25 febbraio 2020

#### Giudice del rinvio:

Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria)

#### Data della decisione di rinvio:

13 febbraio 2020

#### Ricorrente:

JU

#### Resistente:

Air France Direzione per l'Austria

---

### ORDINANZA

#### CAUSA:

##### Ricorrente

JU [OMISSIS]  
8010 Graz

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]

##### Resistente

Air France Direzione per l'Austria [OMISSIS]  
1070 Vienna [OMISSIS]

[OMISSIS]

**avente ad oggetto:**

EUR 639,00 oltre spese e interessi (risarcimento danni/diritto di garanzia)

**I.**

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal»), debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell'aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, comunque entro sette giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell'azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.
- 2 (in caso di risposta negativa alla prima questione:)[Or. 2]
  - Se l'articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal) debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell'aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell'azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.

**II.**

[OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

**MOTIVAZIONE**

Fatti pertinenti e oggetto del procedimento principale

La ricorrente viaggiava da Vienna a Parigi il 24 giugno 2018 con il volo AF 1139, prenotato presso la resistente e operato dalla medesima in qualità di vettore. Il bagaglio, una valigia nera, consegnato dalla ricorrente al banco del check-in della resistente a Vienna per il volo menzionato, le veniva restituito in ritardo solo il 3 luglio 2018, successivamente al suo ritorno a Vienna. La valigia stessa, così come uno spazzolino da denti elettrico che si trovava al suo interno, risultavano

irrimediabilmente danneggiati nel lasso di tempo nel quale la resistente li aveva in custodia. La ricorrente presentava il reclamo alla resistente con riguardo ai danni causati alla valigia e allo spazzolino da denti elettrico solo con lettera del 20 luglio 2018.

Con il presente ricorso, la ricorrente ha richiesto il pagamento di EUR 639,00 oltre a spese e interessi per i danni causati alla valigia e allo spazzolino da denti elettrico. La ricorrente deduce, in sintesi, che la valigia e lo spazzolino da denti elettrico le sarebbero stati consegnati gravemente danneggiati; avrebbe fotografato i danni e presentato le richieste di risarcimento ai sensi dell'articolo 31 della Convenzione di Montreal entro il termine di ventuno giorni dalla consegna tardiva del bagaglio.

La resistente ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto e la condanna della controparte alle spese, sostenendo, in sostanza, che la ricorrente non chiederebbe il risarcimento dei danni a causa del ritardo [Or. 3] nella consegna del bagaglio, bensì esclusivamente in ragione dei danni subiti. In tal caso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, prima frase, della Convenzione di Montreal, il reclamo al vettore deve essere presentato in ogni caso entro sette giorni dalla data della ricezione, a pena di decadenza dall'azione nei confronti del vettore stesso ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione de qua. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo motivato entro e non oltre il 10 luglio 2018, cosa che, invece, non sarebbe avvenuta.

#### Diritto dell'Unione applicabile e relative disposizioni di diritto dell'Unione

Sia la Francia sia l'Austria hanno ratificato la Convenzione di Montreal il 28 giugno 2004. La Comunità europea, nella qualità di organo di un'organizzazione economica regionale, ha depositato il 29 aprile 2004 lo strumento di ratifica insieme con gli Stati membri dell'Unione europea, cosicché la Convenzione è entrata in vigore anche per l'Unione europea il 28 giugno 2004 [OMISSIS]. Ne consegue che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad interpretare la Convenzione di Montreal. Secondo costante giurisprudenza, la Corte procede all'interpretazione della Convenzione di Montreal sulla base delle domande di pronuncia pregiudiziale sollevate dai giudici nazionali (cause C-344/04 IATA e ELFAA; C-63/09 Walz; C-6/14 Wucher Helicopter e Euro-Aviation Versicherung; C-240/14 Prüller-Frey).

La Convenzione di Montreal contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Articolo 17, paragrafo 2: Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei

bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

- Articolo 19: Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia tale vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
- Articolo 31, paragrafo 2: In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, **[Or. 4]** il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
- Articolo 31, paragrafo 4 In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.

#### Valutazioni effettuate nei precedenti gradi di giudizio e posizioni delle parti

La ricorrente ritiene che dall'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal si possa desumere che, in caso di ritardo nella consegna dei bagagli, il reclamo debba essere inoltrato entro ventuno giorni, indipendentemente dalla natura del danno. La resistente, invece, sostiene la posizione secondo cui, in caso di deterioramento del bagaglio, la persona avente diritto alla consegna deve presentare il reclamo relativo al danno comunque entro sette giorni. Essa pone a raffronto i rispettivi fondamenti normativi, vale a dire gli articoli 17 e 18 della Convenzione di Montreal, concernenti i danni alla merce e ai bagagli, da un lato, e il successivo articolo 19, il quale riguarda i danni derivanti da ritardo, dall'altro lato, con i rispettivi termini per la presentazione del reclamo previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, deducendone che la disposizione de qua dovrebbe essere intesa nel senso che i danni alle cose devono essere fatti valere entro sette giorni conformemente alla prima frase della disposizione citata e i danni da ritardo entro ventuno giorni ai sensi della sua seconda frase.

In primo grado, questo Giudice remittente, in qualità di giudice di primo grado, ha sostanzialmente avallato la posizione della resistente, respingendo il ricorso e affermando che la finalità dell'obbligo di reclamo consisterebbe nel consentire al vettore di raccogliere, entro un periodo di tempo ragionevole, informazioni chiare in merito alle pretese fatte valere nei propri confronti. Inoltre, in caso di danni al

bagaglio, per il vettore non sarebbe agevole stabilire, dopo la consegna, se i danni successivamente reclamati preesistessero, di fatto, alla consegna stessa. Il fatto che il destinatario si accorgerebbe, di regola, immediatamente di eventuali danni al bagaglio al momento della sua ricezione, avrebbe consentito la fissazione di un breve termine di sette giorni ai fini della presentazione del reclamo relativo alle richieste di risarcimento conseguenti ai danni stessi. Laddove un bagaglio consegnato in ritardo risulti danneggiato, il destinatario disporrebbe, dal momento della consegna, della stessa possibilità di esaminarlo che avrebbe nel caso di consegna nei termini previsti. Qualora il termine più lungo di ventuno giorni venisse applicato anche in un caso del genere, nel quale non è il danno da ritardo a dar luogo alla richiesta di risarcimento, ne deriverebbe una differenziazione sostanzialmente illogica. L'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal dovrebbe quindi essere interpretato nel senso che sono ivi contemplati i soli danni da ritardo. Conformemente alla sua finalità, l'articolo 31, paragrafo 2, prevedrebbe diverse cause di danno, fissando, per queste ultime, termini diversi ai fini della presentazione del reclamo. [Or. 5] Da un lato, un termine più breve – per i motivi suesposti – per i danni derivanti dal deterioramento del bagaglio e, dall'altro, un periodo più lungo per i danni da ritardo.

Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto appello. Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land di Korneuburg, Germania), in qualità di giudice d'appello, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa a questo giudice di primo grado ai fini di un riesame a seguito dell'integrazione del procedimento. Il giudice d'appello ha rilevato che l'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal non avrebbe ad oggetto i danni causati dal deterioramento e i danni da ritardo, ma fisserebbe termini diversi per i danni al bagaglio consegnato e per il trasporto di merci e, infine, un termine di ventuno giorni nel caso di ritardo. Il riferimento dalla compagnia resistente in appello ai singoli fondamenti normativi non troverebbe alcun riscontro nel tenore letterale delle relative disposizioni. Neppure una valutazione ispirata alla *ratio* del reclamo potrebbe far propendere univocamente per un determinato risultato interpretativo. La *ratio* del reclamo risiederebbe nel fornire chiarimenti al vettore, entro un periodo di tempo ragionevole, in merito alle pretese avanzate nei suoi confronti ai sensi della Convenzione di Montreal, in modo da poter adottare tempestivamente le misure necessarie ai fini dell'acquisizione delle prove. L'obbligo di reclamo assolverebbe pertanto a una funzione di chiarezza [OMISSIS]. Al vettore dovrebbe essere consentito di acquisire tempestivamente le prove pertinenti [OMISSIS]. Nel caso in cui il vettore sia al corrente del deterioramento o del ritardo, verrebbe meno l'obbligo di reclamo, poiché la *ratio* del reclamo risiederebbe nel fornire informazioni al vettore nel più breve tempo possibile e di metterlo in condizione di avviare l'accertamento del danno, per cui un reclamo, in caso di conoscenza da parte del vettore, equivarrebbe ad una mera formalità [OMISSIS]. La posizione del vettore in caso di deterioramento del bagaglio, da un lato, e di ritardo nella consegna, dall'altro, dovrebbe essere considerata in modo differente: in caso di consegna nei termini previsti, ma senza essere al corrente del danno, il vettore riterrebbe di aver adempiuto regolarmente al contratto di trasporto. In caso di

deterioramento, il vettore avrebbe quindi un comprensibile interesse ad essere informato rapidamente in ordine all'inesatto adempimento, in quanto solo in tale momento sarebbe in grado di acquisire le prove pertinenti. Ove, tuttavia, si sia già verificato un ritardo nella consegna, il vettore dovrebbe prevedere di essere considerato responsabile, già per tale sol motivo, per i danni da ritardo e già per tal motivo il vettore dovrà aver cura di acquisire le prove pertinenti. Sembra altresì evidente che il ritardo nella consegna aumenti la probabilità di danni. Anche per tal motivo l'acquisizione di prove risponderebbe all'interesse del vettore. L'obbligo incombente al destinatario di comunicare al vettore [Or. 6] la sua eventuale responsabilità per il risarcimento del danno a seguito di pronta verifica del bagaglio e conseguente celere presentazione di un reclamo, non sussisterebbe nella stessa portata in caso di una previa violazione del contratto di trasporto aereo rispetto all'ipotesi di un suo esatto adempimento. Ciò deporrebbe pertanto decisamente a favore della conclusione secondo cui, in caso di ritardo, anche nell'ipotesi di danno al bagaglio, possa ritenersi adeguato il termine di ventuno giorni ai fini della presentazione del reclamo. Secondo il giudice d'appello, non sarebbe necessario individuare il motivo per il quale il vettore avrebbe interesse ad essere informato entro ventuno giorni, in caso di ritardo, del danno che ne sia conseguito, come nella specie, mentre sarebbero sufficienti sette giorni in caso di danno al bagaglio. D'altro canto, l'argomento della parità di trattamento dei passeggeri deporrebbe in senso favorevole ad un'interpretazione uniforme del termine per la presentazione del reclamo per tutti i passeggeri in caso di danno da ritardo, perché, dal punto di vista dei passeggeri, non vi sarebbe alcun motivo per il quale debba essere concesso a un passeggero, in caso di ritardo nella consegna, un termine molto più lungo per la presentazione del reclamo relativo al danno da deterioramento.

### *Osservazioni finali*

L'esito del presente procedimento dipende dall'interpretazione dell'articolo 31, paragrafi 2 e 4. Dai fatti emerge che il reclamo della ricorrente sia stato inoltrato oltre il termine di sette giorni, ma entro quello di ventuno giorni. Ove il termine di sette giorni trovasse applicazione in una situazione come quella di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, l'azione nei confronti della resistente sarebbe estinta e pertanto da respingere.

[OMISSIS] [Legittimazione al rinvio pregiudiziale]

[OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

**Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria),**

[OMISSIS]

**Schwechat, 13 febbraio 2020**

[OMISSIS]

[OMISSIS]